



**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SOCIAL TENNIS CLUB**

STATUTO

(delibera Assemblea dei soci del 28/3/2004 - registrato in data 23/8/2006 al n. 6932
presso Agenzia delle Entrate di Salerno)

CAPO I

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Articolo 1 - Costituzione

1. È costituita un'associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione "A.S.D. Social Tennis Club, che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "associazione".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Cava de' Tirreni

Articolo 3 - Scopi

1. L'Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
2. L'Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso:
 - a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
 - b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
3. L'associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno
4. L'associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.

Articolo 4 - Durata

1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato

Articolo 5 - Affiliazione alla F.I.T.

1. L'associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I.
2. L'associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 6 - Riconoscimento di associazione sportiva

1. L'associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T., per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Art. 7 – Organi sociali

1. Gli organi sociali sono :

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Segretario;
- e) il Collegio sindacale.

2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea degli associati (iscritti, partecipanti) è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio di Amministrazione, con avviso inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine dell'avviso predetto presso la sede sociale.
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ogni anno.
4. La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto.

Art. 9 – Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati (iscritti, partecipanti) in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto a voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

Art.10 – Costituzione dell'assemblea

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi associati aventi diritto al voto,
 - b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIAL TENNIS CLUB

<p>Art.11 – Attribuzioni dell'assemblea</p> <p>1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria.</p> <p>a) approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull'attività dell'anno associativo trascorso;</p> <p>b) eleggere, con votazioni separate e successive, il Presidente, poi, i componenti del Consiglio di amministrazione, nonché il Collegio sindacale;</p> <p>c) approvare il rendiconto economico-finanziario;</p> <p>d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;</p> <p>e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;</p> <p>Sono compiti dell'assemblea in seduta straordinari:</p> <p>a) deliberare le modificazioni statutarie;</p> <p>b) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori.</p> <p>3. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio di amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p>
<p>Art.12 – Approvazione delle deliberazioni assembleari</p> <p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).</p> <p>2. Le deliberazioni dell'assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:</p> <p>a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto,</p> <p>b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.</p> <p>3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali dell'associazione e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea</p>
<p>Art.13 – Eleggibilità - Incompatibilità</p> <p>1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati</p> <p>2. I componenti del Collegio sindacale (se istituito) non possono rivestire altre cariche associative</p> <p>3. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di tre anni</p> <p>4. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.</p>
<p>Art.14 – Consiglio di amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione è composto di nove consiglieri (almeno tre e sempre in numero dispari, compreso il Presidente)</p> <p>2. Si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.</p>
<p>Art.15 – Attribuzioni del Consiglio di amministrazione</p> <p>1. Al Consiglio di amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.</p> <p>2. Tra l'altro, il Consiglio di amministrazione:</p> <p>a) predispone il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea;</p> <p>b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;</p> <p>c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;</p> <p>d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;</p> <p>e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;</p> <p>f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;</p> <p>g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;</p> <p>h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati</p>
<p>Art.16 – Il Presidente</p> <p>1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva</p>
<p>Art.17 – Il Vice Presidente</p> <p>1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.</p>
<p>Art.18 – Il Segretario</p> <p>1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie tutte le mansioni di segreteria</p>
<p>Art.19 – Il Collegio sindacale (facoltativo)</p> <p>1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea tra gli associati che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali; devono, altresì, essere eletti due sindaci supplenti.</p> <p>2. I sindaci durano in carica tre esercizi e hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione.</p> <p>3. Il Collegio sindacale:</p> <p>a) ha il controllo della gestione contabile dell'associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati;</p> <p>b) esplica le proprie funzioni in conformità delle norme del Codice civile, in quanto applicabili;</p> <p>c) deve comunicare per iscritto al Consiglio di amministrazione, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III ASSOCIATI ISCRITTI O PARTECIPANTI</p>
<p>Art.20 – Associati (iscritti o partecipanti) – Atleti aggregati</p> <p>1. L'associazione è composta dagli associati., ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dal presente statuto.</p> <p>2. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.</p>
<p>Art.21 – Ammissione all'associazione</p> <p>1. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:</p>



**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SOCIAL TENNIS CLUB**

<p>a) presentazione della domanda; b) pagamento dei contributi associativi; c) accettazione senza riserve del presente statuto e dei Regolamenti sociali; d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione. 2. L'età minima necessaria per l'ammissione è di diciotto anni. 3. Il Consiglio di amministrazione può emanare norme particolari per la ammissione degli aggregati atleti.</p>
<p>Art. 22 – Tesseramento alla F.I.T. 1. Tutti gli associati e gli atleti aggregati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'Associazione.</p>
<p>Art. 23 – Cessazione di appartenenza all'associazione 1. La qualifica di associato si perde: a) per dimissioni presentate per iscritto almeno 15 giorni prima del 31 dicembre; b) per morosità secondo i termini fissati dal presente statuto e dal regolamento associativo; c) per radiazione pronunciata dal Consiglio di amministrazione, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od ai regolamenti, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli. 2. Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera raccomandata.</p>
CAPO IV FONDO COMUNE - BILANCIO
<p>Art. 24 – Fondo comune - Entrate 1. Il Fondo comune è costituito: a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione; b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione; c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara. 2. Le entrate annuali dell'associazione sono costituite: a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati; b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.</p>
<p>Art. 25 – Contributi degli associati (iscritti o partecipanti) 1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate. 2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo. 3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre tre mesi comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione. 4. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.</p>
<p>Art. 26 – Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo 1. L'esercizio dell'associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente. 3. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo di spesa, redatto con le medesime modalità del rendiconto, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo. 4. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione. 5. Il rendiconto ed il preventivo di spesa regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dello articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e devono restare affissi presso la sede della associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.</p>
<p>Art.27 – Reinvestimento degli avanzi di gestione 1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3. 2. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.</p>
CAPO V DISCIPLINA E VERTENZE
<p>Art.28 – Provvedimenti disciplinari 1. Sia la F.I.T. sia l'associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari, di cui ai successivi articoli 30 e 31, indipendentemente l'una dall'altra</p>
<p>Art.29 - Provvedimenti disciplinari dell'associazione 1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Collegio dei probiviri nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono: a) ammonizione; b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno); c) radiazione. 2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato</p>
<p>1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico: a) dell'associazione; b) degli amministratori e dirigenti dell'associazione; c) dei tesserati F.I.T. dell'associazione.</p>
<p>1. L'associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T. 1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa. 2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai</p>



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIAL TENNIS CLUB

sensi dell'articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.
3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 61 e 62 dello Statuto e gli articoli 108 e 109 del Regolamento di giustizia della F.I.T.
1. L'associazione, dal momento dell'affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all'associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.
CAPO VI SCIOGLIMENTO
1. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione dell'associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati
1. In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
2. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad Altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali, se ed in quanto applicabili.



**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SOCIAL TENNIS CLUB**

REGOLAMENTO GENERALE (approvato dall'Assemblea degli associati in data 28/3/2004)
TITOLO I Diposizioni generali
ART. 1 Scopi e colori sociali L'Associazione Sportiva Dilettantistica Social Tennis Club (di seguito solo "Associazione) ha per scopo lo sport del tennis. Ha altresì lo scopo di favorire, nei limiti delle possibilità, gli altri sport e di dare luogo a manifestazioni artistiche, mondane, culturali ed ogni altro lecito divertimento promosso dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea. I colori sociali sono il giallo ed il bleu.
Art. 2 Anno sociale e contributi sociali L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. I Regolamenti e le norme particolari vanno comunicati per affissione in apposito quadro. Il pagamento della retta annuale deve essere effettuata dagli associati in quattro rate trimestrali anticipate da versarsi entro il giorno 15 dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre. La tassa di ammissione deve essere pagata entro dieci giorni dalla relativa comunicazione. I danni arrecati all'Associazione devono essere risarciti entro cinque giorni dalla comunicazione della relativa determinazione.
TITOLO II Gli Associati
Art. 3 Condizioni generali di amministrazione – Fondatori ed aggregati Gli associati al sodalizio hanno tutti i medesimi diritti ed i medesimi doveri. Possono far parte del sodalizio tutte le persone che abbiano raggiunto la maggiore età, siano in possesso dei requisiti per assumere la qualità di associato e siano ammessi secondo la procedura prevista dallo Statuto e dal Regolamento. Sono denominati associati fondatori – senza che per questo sorgano particolari diritti o obblighi per gli stessi gli associati del sodalizio che erano soci del Tennis Club e del Circolo Sociale all'atto della fusione di due Circoli ed ai termini della convenzione approvata dalle Assemblee dei soci dei due Circoli rispettivamente il 29 ottobre 1961 ed il 14 ottobre 1961. Sono denominati atleti aggregati coloro che si avviano all'attività sportiva (corso) perseguita dal Circolo e che svolgono esclusivamente attività sportiva. Essi possono frequentare i locali del Circolo solo per i fini strettamente collegati allo svolgimento dell'attività sportiva.
Art.4 – Associati benemeriti – Presidente e Associati ONORATI Agli associati che abbiano potenziato la efficienza o il prestigio del Circolo può essere concesso dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, la qualifica di "associato benemerito". Può essere conferito, con le stesse modalità, la nomina a Presidente Onorario e associato onorario a personalità eminenti, particolarmente benemerite nei confronti del sodalizio e della comunità. Il Presidente onorario e gli associati onorati non hanno l'obbligo del pagamento delle quote e/o dei contributi sociali ma non hanno l'elettorato attivo e passivo, e possono partecipare alle riunioni delle assemblee – senza concorrere a determinare il quorum – con la sola funzione consultiva
Art. 5 Diritti e Doveri Gli associati hanno il diritto: a) di frequentare i locali del circolo, b) di praticare lo sport del tennis, del nuoto e di eventuali altri sport, c) di prendere parte alle competizioni sportive ed a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione, d) di eleggere gli organi sociali, e) di chiedere al Consiglio di Amministrazione, per non più di tre volte, dalla data di insediamento del Consiglio, inviti per singole manifestazioni dell'Associazione, f) di formulare richiesta per la convocazione dell'Assemblea purchè a proporla sia almeno 1/3 degli associati in regola. L'istanza degli associati deve essere rivolta al Presidente e deve indicare i motivi della richiesta e l'ordine del giorno da porsi in discussione, g) di sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la decisione qualsiasi questione attinente all'attività dell'associazione. Gli associati possono essere investiti delle cariche direttive, amministrative e rappresentative. Gli associati hanno il dovere: a) di osservare lo Statuto ed il Regolamento, nonché lo Statuto federale FIT, i regolamenti dei singoli rami dell'attività sociale ed ogni provvedimento e/o deliberazione dei componenti organi direttivi ed amministrativi dell'associazione, b) di non contrastare con iniziative anche al di fuori dell'ambito associativo l'attività e lo sviluppo del sodalizio e di comportarsi correttamente nei confronti di esso e dei singoli associati, c) di astenersi dal prendere parte sotto colori diversi ad attività sportive ed agonistiche praticate dalla associazione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Consiglio di amministrazione, d) di pagare la retta nella misura stabilita, e) di pagare quanto dovuto all'associazione in virtù delle deliberazioni degli organi sociali, f) di risarcire i danni cagionati all'associazione, g) di non svolgere attività di carattere partitico, religioso o di razza nei locali del sodalizio, h) di comunicare entro 30 giorni al Consiglio di amministrazione i cambiamenti del loro domicilio.
Art. 6 Procedura di ammissione L'aspirante associato deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione sottoscritta da due associati, che non facciano parte del Consiglio. La domanda deve essere redatta su apposito modulo, dal quale, oltre ai dati personali ed al domicilio dell'aspirante, risulti che egli ha preso visione ed accetta lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione. La domanda di ammissione che non hanno ottenuto votazione favorevole non possono essere ripresentate prima di un anno
Art. 7 Cessazione dalla qualità di associato Le dimissioni da associato vanno presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera racc.ta A.R. almeno tre mesi prima del 31 dicembre ed hanno comunque effetto alla predetta data. Nel caso in cui le dimissioni pervengono dopo il 30 settembre, la qualifica di associato verrà meno solo al termine del successivo anno sociale. L'associato sarà dichiarato decaduto per morosità allorché non esegua il pagamento



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIAL TENNIS CLUB

<p>di quanto dovuto in virtù delle norme statutarie e regolamentari, nonché dei provvedimenti degli Organi sociali. La radiazione è applicata:</p> <p>a) nel caso in cui l'associato sia stato radiato da altra Associazione avente le medesime finalità dell'A.S. Social Tennis Club.</p> <p>b) nel caso in cui l'associato si comporti in modo da menomare la sua figura di gentiluomo</p> <p>c) per gravi motivi e nel caso di grave trasgressione alle norme dello Statuto e del Regolamento</p>
<p>Art. 8 Procedimento disciplinare</p> <p>L'adozione dei provvedimenti disciplinari deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti a mezzo raccomandata A.R. all'interessato, al quale devono essere concessi almeno dieci giorni dalla ricezione della contestazione per la presentazione di documenti e memorie a propria difesa. L'incolpato può chiedere di essere sentito personalmente o tramite un associato a ciò appositamente delegato, dal Consiglio di Amministrazione e può indicare testimoni ed ogni altro utile mezzo di prova a propria difesa. Il Consiglio di amministrazione, completata l'istruttoria, lette le difese dell'incolpato e sentito eventualmente lo stesso, deciderà sulla responsabilità disciplinare e sulla sanzione da irrogare come da Statuto art.29 nel termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della contestazione degli addebiti. E' fatta salva la potestà disciplinare della F.I.T. di cui all'art.30 dello Statuto e restano fermi gli obblighi nei confronti della F.I.T. imposti dagli artt. 31,32 e 33 dello Statuto.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III Dei singoli Organi</p>
<p>Art.9 Il Presidente</p> <p>Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti d'urgenza con obbligo di riferire al Consiglio nella prima riunione successiva. Egli presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione e le Commissioni eventualmente nominate.</p> <p>Il Presidente ha facoltà di rilasciare inviti personali ad autorità o ad illustri personalità del mondo dello sport, della cultura e dell'arte.</p>
<p>Art.10 Il Segretario</p> <p>Il Segretario ha in consegna l'archivio, i libri dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea; sottoscrive con il Presidente gli inviti per le Assemblee e del Consiglio; presiede i procedimenti di ammissione ad associato e ne cura le pratiche; collabora con il Consigliere Tesoriere per il controllo dell'esazione delle rette e degli altri contributi degli associati e cura le pratiche relative ai casi di morosità; cura che i bilanci da sottoporsi all'Assemblea siano depositati in segreteria almeno cinque giorni prima della data di convocazione, cura la tenuta e l'aggiornamento del libro degli associati.</p>
<p>Art.11 Il Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in mancanza di questi, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano. Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a cinque sedute consecutive decade dalla carica. Oltre che in seduta ordinaria il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria in ogni momento, su richiesta del Presidente, di almeno un terzo dei Consiglieri o di un terzo degli associati aventi diritto. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza. La votazione sarà fatta in forma segreta nei casi in cui riguardi persone, nelle decisioni relative ai procedimenti disciplinari ed in ogni componente del Consiglio. A parità di voti prevale quello di colui che presiede. Se la votazione è segreta, in caso di parità le proposte si intendono respinte. Il Consiglio delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le dimissioni di cinque consiglieri determina le dimissioni dell'intero Consiglio. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri – se in numero inferiore a cinque – si può procedere ad elezioni suppletive per integrare il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Vicepresidente ed il Segretario e può delegare e/o conferire ai singoli specifici incarichi e/o mansioni relative alle specifiche esigenze dell'amministrazione ed ai servizi sociali; ad uno stesso consigliere possono essere affidati anche più incarichi. Il Consiglio può conferire uno o più incarichi anche ad uno o più associati che abbiano particolari e notorie capacità ed attitudini per il ramo di servizio da disimpegnare. Il Consiglio può nominare Commissioni con compiti specifici. Gli avvisi di convocazione del Consiglio devono essere inviati a tutti i suoi componenti almeno tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'avviso può essere dato anche verbalmente almeno tre ore prima della seduta. Di ogni seduta sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente, dal Consigliere Segretario o da chi ne fa le veci.</p>
<p>Art.12 L'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. E' convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio di Amministrazione nei termini e con le modalità stabilite dall'art.8 dello Statuto. Nel caso di proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento esse devono essere specificamente indicate nell'ordine del giorno. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere abbreviato alla metà. I quorum costitutivi e deliberativi sono quelli stabiliti dagli art. 10 e 12 dello Statuto.</p> <p>Le riunioni assembleari sono presiedute da un associato eletto dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, accertata la regolarità della costituzione, dirige i lavori assembleari ed ha il potere, se del caso, di nominare scrutatori e censori. Il Presidente dell'Assemblea ha altresì il potere di sospendere i lavori ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e di dichiarare chiusa l'assemblea nei casi di particolare gravità.</p> <p>La votazione è personale; è prevista la possibilità di delega scritta con autentica del delegante solo ad altri associati aventi diritto al voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega.</p> <p>Se la votazione è segreta, in caso di parità di voti si intende respinta la proposta messa ai voti.</p> <p>La votazione è segreta:</p> <ul style="list-style-type: none">- per la elezione del Presidente, dei Consiglieri e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché in ogni caso in cui sia richiesta la votazione segreta da almeno un quinto dei presenti in assemblea. Il rinnovo delle cariche sociali avviene con votazioni separate e successive: si procede alle votazioni, allo scrutinio ed alla proclamazione del Presidente e successivamente dei Consiglieri e del Collegio Sindacale. L'istanza degli associati per la convocazione dell'assemblea – formulata da almeno 1/3 degli aventi diritto – deve essere rivolta al Presidente e deve indicare i motivi della richiesta e l'ordine del giorno da porsi in discussione. Per poter partecipare all'assemblea, l'associato deve munirsi presso la segreteria di tichet "PUO' VOTARE" che confermi l'avvenuto pagamento dei contributi associativi ed il suo diritto al voto congiuntamente a quello dell'eventuale delegante.
<p>Art. 13 Il Collegio sindacale</p> <p>Il Collegio sindacale è eletto dall'Assemblea tra gli associati che abbiano i requisiti morali e professionali richiesti. La durata in carica e le attribuzioni del Collegio sindacale sono quelle previste dall'articolo 19 dello Statuto Sociale</p>
<p>Art.14 Dimissioni dei Dirigenti dell'Associazione</p> <p>Le dimissioni del Presidente dell'Associazione devono essere presentate al Vicepresidente; quelle dei singoli Consiglieri al Presidente; quelle dell'intero Consiglio all'Assemblea.</p> <p>Le elezioni per le cariche vacanti devono essere indette entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni.</p>



**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SOCIAL TENNIS CLUB**

Gli organi dimissionari restano in carica per l'espletamento delle loro mansioni ordinarie fino alla loro sostituzione
TITOLO IV Disposizioni varie
<p>Art.15 Accesso ai locali dell'associazione- Uso dei servizi sociali – Frequenza</p> <p>L'accesso ai locali del sodalizio e l'uso dei servizi sociali sono riservati ai soli associati ed eventuali coniugi, ai genitori conviventi, ai figli maschi fino a 18 anni, alle figlie femmine fino allo stato di nubili se non producono reddito. I figli maschi dai 18 ai 26 anni possono associarsi all'"A.S.S.T.C." senza tassa di iscrizione e con retta mensile di £.25.000 se non producono reddito ed hanno diritto al voto.</p> <p>La frequenza dei figli minori è consentita nei mesi estivi (1giugno/30settembre) fino alle ore 21,30 e nei mesi invernali fino alle ore 20,30 limitatamente ai giardini ed altri locali all'uopo destinati.</p> <p>E' facoltà del Consiglio stabilire ulteriori modalità di accesso dei figli minori in occasione di particolari manifestazioni. Il Consiglio può consentire l'accesso nei locali del sodalizio e l'uso dei servizi sociali a determinate condizioni ad altre associazioni sportive, culturali, sociali e ricreative con le stesse finalità della A.S. Social Tennis Club.</p> <p>Il Consiglio ha facoltà di prescrivere che l'accesso a determinate sale possa avvenire solo in giacca, nonché di prescrivere l'uso della giacca e cravatta o abito scuro in determinate occasioni; tali prescrizioni rientrano nei doveri sociali e sono estese a tutti gli associati che comunque frequentino il sodalizio durante la manifestazione.</p> <p>Le richieste di invito devono essere effettuate su apposito modulo almeno 48 ore prima della manifestazione.</p>
<p>Art.16</p> <p>Per quanto altro, valgono le norme dello Statuto Sociale</p>